

Avv. BRUNO CEVIDALLI  
Viale Beatrice d'Este, 43  
Tel. (02) 54.84.750 - 20122 MILANO



1765



REPUBBLICA ITALIANA

R.G.V. 4270/83

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 4588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 764

I<sup>a</sup> SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Ud. 21.6.1985

Dott. Prof. Antonio LA TORRE - Presidente -

" Domenico MALTESE Rel. - Consigliere -

" Giuseppe CATURANI

" Michele CANTILLO

" Alfredo ROCCHI

ha pronunciato la seguente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Uniq. Copia  
Rilasciata copia esecutiva

al Sig. Ripa di Meana

17 APR 1985

IL CANCELLIERE

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

TORRISI Orazio, titolare della ditta Salvatore Torrissi

elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall'avv. Bruno Di Stefano da Catania Via Gabriello

Carnazza n.49, giusta delega in atti;

avv. post.

ricorrente

contro

DITTA FRIEDRICH KERN, in persona del suo omonimo ti-

tolare, elettivamente domiciliata in Roma Via N. Por-

pora n.9, presso l'avv. Vittorio Ripa di Meana che

la rappresenta e difende unitamente all'avv. Bruno

Italy

Page 1 of 21

647

Cevidal, giusta delega in atti;

controricorrente

per l'annullamento della sentenza della Corte di app.  
di Catania in data 14.1.1983;

udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno  
21.6.1985 - la relazione della causa svolta dal Cons.  
Maltese Dott. Domenico;

udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott.  
Vittorio Sgroi, che ha concluso per il rigetto.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'impresa Kern di Vienna fornì una partita di legname alla impresa Torrissi di Catania.

In seguito a contestazioni sulla qualità della merce, si instaurò un procedimento davanti al Tribunale arbitrale della Borsa merci di Vienna.

Nel corso di tale procedimento, in data 18 maggio 1981, l'impresa Torrissi propose di chiudere la vertenza con un abbuono di L.34.000 scellini a con la clausola di pronto pagamento. Il 20 maggio la Kern dichiarò di accettare la proposta, specificando che il pronto pagamento propostole doveva essere effettuato via telex. L'11 giugno

1981 fu emanata la decisione arbitrale. Alcune ore

- 3 -

Torrise, detratto l'abbuono. IL 25 settembre la Kern diffidò la Torrise al pagamento del saldo e delle spese. Poi chiese alla Corte d'Appello di Catania che venisse dichiarata efficace in Italia la sentenza del Tribunal arbitrale di Vienna. La Torrise eccepì la nullità della clausola compromissoria, in mancanza dell'approvazione specifica per iscritto, richiesta dall'art. 1341 cod. civile, norma applicabile nel caso concreto, essendo stato il contratto di fornitura concluso in Italia (Catania).

Sostenne inoltre che, non essendosi presentata davanti al Tribunale arbitrale di Vienna perché indotta in errore dalla Kern, la quale, apparentemente, aveva accettato la transazione, si doveva ravvisare nel proprio comportamento il rifiuto del riconoscimento, per l'esecuzione in Italia, della sentenza arbitrale, secondo la previsione dell'art. ~~1~~, n.1 lett. B, della Convenzione di New York del 1° gennaio 1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n.62, entrata in vigore il 1 maggio 1969.

La sentenza, inoltre, era inefficace, in quanto la Kern aveva accettato la somma inviatagli senza specificare che si trattava di un

acconto, dando in tal modo esecuzione all'accordo transattivo, con effetto impeditivo della formazione del giudicato.

La Corte d'appello respinse le eccezioni della Torrasi, osservando innanzitutto che la clausola compromissoria era valida perché nella specie doveva trovare applicazione non l'art.1341 del codice civile italiano, ma l'art.III, n.2, della Convenzione di New York, per il quale è sufficiente l'inserimento di detta clausola in un documento sottoscritto dalle parti o in uno scambio di lettere o di telegrammi.

Inoltre, secondo la Corte, la Torrasi non aveva osservato la condizione del pronto pagamento via telex; ad essa, quindi, non alla Kern era addebitabile la mancata partecipazione al procedimento arbitrale, con la conseguenza che non si poteva attribuire al suo comportamento processuale negativo alcuna particolare rilevanza agli effetti del citato art.V, n.1 lett.B, della Convenzione di New York.

Ancora, secondo i giudici di appello, il pagamento parziale successivo alla pronuncia della sentenza arbitrale era inidoneo a impedi



re il passaggio in giudicato della decisione.

Infine, la Corte disattese alcune eccezioni della Torrasi riguardanti una pretesa difformità della sentenza impugnata dall'ordine pubblico, nonché la richiesta subordinata di riesame del merito della controversia, in mancanza del necessario presupposto della contumacia del convenuto istituto estraneo al procedimento arbitrale.

Dichiarò, pertanto, efficace in Italia la sentenza del Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'impresa Torrasi, deducendo tre motivi di censura. Resiste la Kern con contro ricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo mezzo la ricorrente, impresa Torrasi, sostiene che, essendo stato concluso il contratto con la Kern a Catania e dovendo, per conseguenza, trovare applicazione l'art.26 delle disposizioni preliminari del codice civile, la clausola compromissoria, inserita in un modulo a stampa avrebbe dovuto essere approvata specificamente per iscritto, ai sensi dell'art.1341 del co

dice civile italiano. In mancanza di tale specifica approvazione, la clausola stessa si dovrebbe considerare nulla. La Corte d'appello, pertanto, non avrebbe potuto riconoscere e dichiarare l'efficacia in Italia della decisione arbitrale, ai sensi degli artt. 2 e 797, n.1 del codice civile di procedura.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la Convenzione di New York pone in essere una disciplina di diritto uniforme e pertanto la validità della clausola compromissoria deve essere valutata esclusivamente alla luce dello art. II della Convenzione medesima, a nulla rilevando che l'ordinamento del luogo dove il contratto è concluso contenga disposizioni di maggior rigore formale (sent. S.U., 21 febbraio 1984, n.1 A 34).

Il n.1 art. II dispone che ciascuno degli Stati contraenti "reconnaît la convention écrite", con la quale gli interessati hanno stipulato il compromesso in arbitrato.

Il n.2 precisa "On entend par convention écrite une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les

parties, où contenus dans un échange de lettres  
ou de télégrammes".

- 7 -

Pertanto, come esattamente osserva la  
Corte d'appello, è sufficiente che la clausola com-  
promissoria per arbitrato estero risulti da una  
convenzione scritta firmata dall'è parte o sia con-  
tenuta in uno scambio di lettere o di telegrammi.

Nel caso in esame, essendo contenuta la  
clausola nel modulo contrattuale ( circostanza,  
questa, pacifica in causa), risultano soddisfatte  
le condizioni poste dalla legge uniforme (art. II,  
nn. 1 e 2) per la validità del compromesso in arbi-  
trio.

Il primo motivo del ricorso si rivela,  
di conseguenza, infondato e deve essere disatte-  
so.

Col secondo mezzo la ricorrente censura  
la sentenza per violazione degli artt. 2909, 2697,  
c.c., 324 c.p.c., V, n. 2 lett. B, Convenzione di  
New York e per omessa e insufficiente motivazio-  
ne.

Sostiene che la Corte d'appello sarebbe  
incorsa in grave errore nel non rilevare che la  
Kern aveva ricevuto il pagamento, con imputazione  
a saldo, a titolo non giudiziale ma negoziale, in

Italy

tal modo eseguendo l'accordo transattivo dopo la pronuncia della sentenza, con effetto impeditivo della formazione del giudicato.

Il motivo è infondato.

Secondo le regole generali, la formazione del giudicato può essere impedita soltanto con la proposizione dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento processuale contro la sentenza.

Nella situazione attuale, pertanto, il pagamento ricevuto dal creditore in epoca posteriore alla decisione arbitrale può assumere rilevanza giuridica soltanto in sede esecutiva, come pagamento parziale, con efficacia riduttiva della prestazione dovuta.

Di conseguenza, la Corte d'appello - tenuta a conoscere e a giudicare non del rapporto sostanziale intercorrente fra le parti ma del titolo giudiziale straniero, ai limitati effetti della <sup>delegazione</sup> obbligazione - correttamente ha dichiarato, sussistendone ogni altro presupposto legale, la efficacia in Italia della sentenza del tribunale arbitrale austriaco.

Anche il secondo motivo del ricorso, pertanto, si rivela infondato e deve essere di-

Italy



atteso.

Col terzo mezzo la Torrissi sostiene che la controversia avrebbe dovuto essere riesaminata nel merito ai sensi dell'art.708 c.p.c., essendo stata emessa la decisione in contumacia della stessa ricorrente.

La censura è priva di fondamento giuridico.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art.708 c.p.c., il quale, in sede di deliberazione di sentenze straniere, prevede il riesame del merito della causa per il caso di contumacia del convenuto, non è applicabile nella diversa ipotesi di deliberazione di pronunzie di arbitri stranieri, tenuto conto che nel provvedimento arbitrale non è configurabile una contumacia in senso tecnico; alla quale non può essere equiparata la mera assenza o il disinteresse della parte" (Cass. 28 gennaio 1982, n.563; 17 marzo 1982, n.1727).

Manca, dunque, nel caso in esame, il presupposto stesso - la dichiarazione di contumacia - che, secondo il nostro ordinamento processuale, giustifica il riesame della controversia nel procedimento di deliberazione della sentenza straniera.

ra.

Sotto ogni aspetto, pertanto, il ricorso appare infondato e deve essere disatteso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in L.70.000 e degli onorari in L. 800.000 (ottocentomila).

Così deciso in Roma, il 21 giugno 1985.

*Antonio La Torre, presidente  
Emerico Molteni, est.*

IL CANCELLIERE

*Don. Giuseppe La Morte*

Depositato in Cancelleria

Oggi, 15 MAR 1986

IL CANCELLIERE

REGISTRATA A ROMA AL N. 111  
ESATTE LIRE *Cinquantadue mila / 12*  
IL 2 APR 1986  
IL CANCELLIERE *La Torre*



Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta  
di John R. Ripa di Meana nell'interesse  
di Hille Friedrich Kern in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Come a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano  
richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il  
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza,

in tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi,  
quando ne siano legalmente richiesti.

in data il 19 APR. 1986

*f. Scarpino*  
IL PROTORE DI SEZIONE  
(F. Scarpino)

È conforme alla prima copia rilasciata.

in data il 19 APR. 1986



IL PROTORE DI SEZIONE  
(F. Scarpino)

*f. Scarpino*

YcAXII/104c/Italy 43

unpublished  
Doc 15, 1476



# 1765

REPUBBLICA ITALIANA

R.G.N. 4270/83

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 6588

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 764

### I<sup>a</sup> SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Ca. 21.6.1985

- Dott. Prof. Antonio LA TORRE - Presidente -
- " Domenico MALTESE Rel. - Consigliere -
- " Giuseppe CATURANI
- " Michele CANTILLO
- " Alfredo ROCCHI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 " Un. 9. 10. 18  
 Rilasciata copia esecutiva  
 al Sig. Ripa di Meana

ha pronunciato la seguente

**17 APR 1986**  
 IL CANCELLIERE

### S E N T E N Z A

sul ricorso proposto

da

TORRISI Orazio, titolare della ditta Salvatore Torrissi,  
 elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Di Stefano da Catania Via Gabriello

Carnazza n.49, giusta delega in atti;

avv.post.

ricorrente

contro

DITTA FRIEDRICH KERN, in persona del suo omonimo titolare, elettivamente domiciliata in Roma Via N. Porpora n.9, presso l'avv. Vittorio Ripa di Meana che

la rappresenta e difende unitamente all'avv. Bruno

047

Cévidal, giusta delega in atti;

controricorrente

per l'annullamento della sentenza della Corte di app.  
di Catania in data 14.1.=1.3.1983;

udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno  
21.6.1985 - la relazione della causa svolta dal Cons.  
Siciliana Dott. Domenico;

udito il P.M. nella persona del Sost.Proc.Gen. Dott.  
Vittorio Sgroi, che ha concluso per il rigetto.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'impresa Kern di Vienna fornì una partita di le-  
gnami alla impresa Torrisi di Catania. .

In seguito a contestazioni sulla qualità  
della merce, si instaurò un procedimento davanti  
al Tribunale arbitrale della Borsa merci di Vien-  
na.

Nel corso di tale procedimento, in data  
18 maggio 1981, l'impresa Torrisi propose di chia-  
dere la vertenza con un abbuono di L.34.000 scelli  
ni e con la clausola di pronto pagamento. IL 20  
maggio la Kern dichiarò di accettare la proposta,  
specificando che il pronto pagamento propostole  
doveva essere effettuato via telex. L'11 giugno  
1981 fu emanata la decisione arbitrale. Alcune ore  
dopo pervenne alla Kern la somma inviata dalla  
Italy

Torrise, detratto l'abbuono. IL 25 settembre la Kern diffidò la Torrissi al pagamento del saldo e delle spese. Poi chiese alla Corte d'Appello di Catania che venisse dichiarata efficace in Italia la sentenza del Tribunal arbitrale di Vienna. La Torrissi eccepì la nullità della clausola compromissoria, in mancanza dell'approvazione specifica per iscritto, richiesta dall'art.1341 cod. civile, norma applicabile nel caso concreto, essendo stato il contratto di fornitura concluso in Italia (Catania).

Sostenne inoltre che, non essendosi presentata davanti al Tribunale arbitrale di Vienna perché indotta in errore dalla Kern, la quale, apparentemente, aveva accettato la transazione, si doveva ravvisare nel proprio comportamento il rifiuto del riconoscimento, per l'esecuzione in Italia, della sentenza arbitrale, secondo la previsione dell'art. V, n.1 lett. B, della Convenzione di New York del 1° gennaio 1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n.62, entrata in vigore il 1 maggio 1969.

La sentenza, inoltre, era inefficace, in quanto la Kern aveva accettato la somma inviata senza specificare che si trattava di un

acconto, dando in tal modo esecuzione all'accordo transattivo, con effetto impeditivo della formazione del giudicato.

La Corte d'appello respinse le eccezioni della Torrissi, osservando innanzitutto che la clausola compromissoria era valida perché nella specie doveva trovare applicazione non l'art.1341 del codice civile italiano, ma l'art.III, n.2, della Convenzione di New York, per il quale è sufficiente l'inserimento di detta clausola in un documento sottoscritto dalle parti o in uno scambio di lettere o di telegrammi.

Inoltre, secondo la Corte, la Torrissi non aveva osservato la condizione del pronto pagamento via telex; ad essa, quindi, non alla Kern era addebitabile la mancata partecipazione al procedimento arbitrale, con la conseguenza che non si poteva attribuire al suo comportamento processuale negativo alcuna particolare rilevanza agli effetti del citato art.V, n.1 lett.B, della Convenzione di New York.

Ancora, secondo i giudici di appello, il pagamento parziale successivo alla pronuncia della sentenza arbitrale era inidoneo a impedi

re il passaggio in giudicato della decisione.

- 5 -

Infine, la Corte disattese alcune eccezioni della Torrasi riguardanti una pretesa difformità della sentenza impugnata dall'ordine pubblico, nonché la richiesta subordinata di riesame del merito della controversia, in mancanza del necessario presupposto della contumacia del convenuto, istituto estraneo al procedimento arbitrale.

Dichiarò, pertanto, efficace in Italia la sentenza del Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'impresa Torrasi, deducendo tre motivi di censura. Resiste la Kern con contro ricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo mezzo la ricorrente, impresa Torrasi, sostiene che, essendo stato concluso il contratto con la Kern a Catania e dovendo, per conseguenza, trovare applicazione l'art. 26 delle disposizioni preliminari del codice civile, la clausola compromissoria, inserita in un modulo a stampa, avrebbe dovuto essere approvata specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 del co.

dice civile italiano. In mancanza di tale specifica approvazione, la clausola stessa si dovrebbe considerare nulla. La Corte d'appello, pertanto, non avrebbe potuto riconoscere e dichiarare l'efficacia in Italia della decisioni arbitrali, ai sensi degli artt. 2 e 797, n.1 del codice civile di procedura.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la Convenzione di New York pone in essere una disciplina di diritto uniforme e pertanto la validità della clausola compromissoria deve essere valutata esclusivamente alla luce dello art. II della Convenzione medesima, a nulla rilevando che l'ordinamento del luogo dove il contratto è concluso contenga disposizioni di maggior rigore formale (sent. S.U., 21 febbraio 1984, n.1 34).

Il n.1 art. II dispone che ciascuno degli Stati contraenti "reconnait la convention écrite", con la quale gli interessati hanno stipulato il compromesso in arbitrio.

Il n.2 precisa "On entend par convention écrite une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les

parties, ou contenus dans un échange de lettres  
ou de télégrammes".

- 7 -

Pertanto, come esattamente osserva la Corte d'appello, è sufficiente che la clausola com promissoria per arbitrato estero risulti da una convenzione scritta firmata dalla parte o sia contenuta in uno scambio di lettere o di telegrammi.

Nel caso in esame, essendo contenuta la clausola nel modulo contrattuale ( circostanza, questa, pacifica in causa), risultano soddisfatte le condizioni poste dalla legge uniforme (art. II, nn. 1 e 2) per la validità del compromesso in arbitrari.

Il primo motivo del ricorso si rivela, di conseguenza, infondato e deve essere disatteso.

Col secondo mezzo la ricorrente censura la sentenza per violazione degli artt. 2909, 2697, c.c., 324 c.p.c., V, n.2 lett. B, Convenzione di New York e per omessa e insufficiente motivazione.

Sostiene che la Corte d'appello sarebbe incorsa in grave errore nel non rilevare che la Kern aveva ricevuto il pagamento, con imputazione a saldo, a titolo non giudiziale ma negoziale, in

tal modo eseguendo l'accordo transattivo dopo la pronuncia della sentenza, con effetto impeditivo della formazione del giudicato.

Il motivo è infondato.

Secondo le regole generali, la formazione del giudicato può essere impedita soltanto con la proposizione dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento processuale contro la sentenza.

Nella situazione attuale, pertanto, il pagamento ricevuto dal creditore in epoca posteriore alla decisione arbitrale può assumere rilevanza giuridica soltanto in sede esecutiva, come pagamento parziale, con efficacia riduttiva della prestazione dovuta.

Di conseguenza, la Corte d'appello - tenuta a conoscere e a giudicare non del rapporto sostanziale intercorrente fra le parti ma del titolo giudiziale straniero, ai limitati effetti della <sup>delibazione</sup> obbligazione - correttamente ha dichiarato, sussistendone ogni altro presupposto legale, la efficacia in Italia della sentenza del tribunale arbitrale austriaco.

Anche il secondo motivo del ricorso, pertanto, si rivela infondato e deve essere di-

satteso.

- 9 -

Col terzo mezzo la Torrasi sostiene che la controversia avrebbe dovuto essere riesaminata nel merito ai sensi dell'art.708 c.p.c., essendo stata emessa la decisione in contumacia della stessa ricorrente.

La censura è priva di fondamento giuridico.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art.708 c.p.c., il quale, in sede di delibazione di sentenze straniere, prevede il riesame del merito della causa per il caso di contumacia del convenuto, non è applicabile nella diversa ipotesi di delibazione di pronunzie di arbitri stranieri, tenuto conto che nel provvedimento arbitrale non è configurabile una contumacia in senso tecnico, alla quale non può essere equiparata la mera assenza o il disinteresse della parte" (Cass. 28 gennaio 1982, n.563; 17 marzo 1982, n.1727).

Manca, dunque, nel caso in esame, il presupposto stesso - la dichiarazione di contumacia - che, secondo il nostro ordinamento processuale, giustifica il riesame della controversia nel procedimento di delibazione della sentenza straniera.

ra.

Sotto ogni aspetto, pertanto, il ricorso appare infondato e deve essere disatteso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in L.70.000 e degli onorari in L. 800.000 (ottocentomila).

Così deciso in Roma, il 21 giugno 1985.

*Antonio La Torre, presidente  
Emanuela Molteni, est.*

IL CANCELLIERE  
*Enzo Caspare La Motta*

Depositata in Cancelleria  
Oggi, 15 MAR 1986

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

REGISTRATA A ROMA AL N. P.P. 11  
ESATTE LIRE Cinquecentomila (12)  
IL 2 APR 1986  
IL CANCELLIERE Di Motta  
(D. P.)

